



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **BRESCIA**

SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CARISTI	GIACOMO	Presidente e Relatore
☐	DONINA	GIOVANNI	Giudice
☐	PERINI	LORENZO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1458/2015
depositato il 16/12/2015

- avverso SIL.RIF.IST.RIM IRAP 2010
- avverso SIL.RIF.IST.RIM IRAP 2011
- avverso SIL.RIF.IST.RIM IRAP 2012

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRESCIA

proposto dal ricorrente:

ARCHETTI EMILIO

VIA DOMENICO GHIDONI 117 P 2 25035 OSPITALETTO BS

difeso da:

ARCHETTI EMILIO

VIA SERLINI N.58 25035 OSPITALETTO BS

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1458/2015

UDIENZA DEL

12/04/2016 ore 09:00

N°

320/2016

PRONUNCIATA IL:

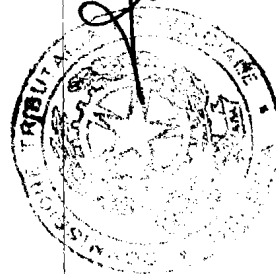
12/04/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 APR. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Baruffo Giorgio)



Con ricorso presentato in data 16/12/2015, il contribuente eccepiva in ordine al silenzio-rifiuto a seguito del quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Controlli di Brescia, non aveva accolto l'istanza di rimborso, presentata in data 12/5/2015, relativamente alle somme versate, ai fini dell'imposta IRAP, per gli anni dal 2010 al 2012.

Sosteneva il ricorrente che presupposto dell'imposta in parola fosse l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. Egli non avrebbe mai svolto attività, se non in maniera autonoma e senza prospettare alcuna mansione affine all'impresa.

Conseguentemente, come stabilito dalla Sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale, il reddito prodotto dall'istante non dovrebbe essere assoggettato ad IRAP.

L'Ufficio, ritualmente costituitosi in giudizio con proprie deduzioni in data 04/02/2016, ribadiva la legittimità del proprio operato ed insisteva per il rigetto del ricorso.

Primariamente, questa Commissione Tributaria non può non richiamare il pronunciamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 156, 10 - 21 maggio 2001, aveva sancito la legittimità della legge istitutiva del tributo, precisando che "l'IRAP non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce... il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate."

Pertanto, "l'assoggettamento all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è pienamente conforme ai principi di eguaglianza e capacità contributiva... identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta".

Parimenti, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 3/10/2006, ha stabilito che l'IRAP, quale imposta che grava su professionisti e imprese, si distingue dall'IVA in quanto non è proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale: caratteristiche proprio dell'IVA.

L'IRAP, pertanto, è un'imposta autonoma e diversa; e, in quanto tale, compatibile con il Diritto Comunitario e con i precetti contenuti nella VI Direttiva.

Alla luce di tali precisi enunciati, la normativa citata, tanto congruamente interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, necessita di puntuale applicazione.

Nel caso in esame, giova evidenziare che il professionista svolge l'attività di medico odontoiatra, con studi in Azzano Mella, Mairano e Travagliato, tutti in provincia di Brescia.

Tale servizio, svolto in maniera individuale, utilizzando i soli mezzi necessari a conseguire il miglior risultato, si avvale della collaborazione di una collaboratrice part-time presso il solo studio di Travagliato, che svolgerebbe compiti meramente esecutivi, quali l'accoglienza dei pazienti, il disbrigo della



corrispondenza, la tenuta dell'agenda appuntamenti, nonché le pulizie di quello studio.

La richiesta di rimborso dell'imposta, parrebbe sorta a seguito di un processo penale ove il giudice, motivando tra l'altro, avrebbe espressamente riconosciuto che, sulla base delle testimonianze assunte, il contribuente eserciti la propria attività professionale senza alcuna organizzazione di mezzi e personale. E' da evidenziarsi al riguardo che le sentenze penali non rilevano nel processo tributario.

Ma è il caso di rilevare che dagli atti del ricorso non è dato evincersi la presenza di alcun collaboratore del medico: neanche quello dell'assistente al riunito (pur se la circostanza lascia perplessi, ben conoscendosi il modus operandi dell'odontoiatra. Ma la circostanza non è provata dall'Ufficio!). E la segretaria, che come sopra evidenziato, svolge esclusivamente lavoro esecutivo, peraltro a part-time, non può farsi rientrare tra gli elementi che portino a configurare un'attività autonomamente organizzata.

L'Ufficio sostiene che la presenza della dipendente, nonché di quelle apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività medica, mostrino l'avvenuta organizzazione. Ma il medico odontoiatra non può svolgere la propria professione senza il "riunito". Né può far a meno dell'odontotecnico: al quale deve necessariamente richiedere la preparazione di modelli in gesso, scheletrati, protesi e materiali vari (resine, metalli, ceramiche, ecc.). Se detti apparecchi li facesse lui, rischierebbe la denuncia per esercizio abusivo di altra professione. E gli importi rilevanti, sono proprio quelli giustificati con la produzione in udienza delle copie delle fatture pagate allo studio odontotecnico ove il ricorrente si appoggia.

Peraltro, necessita sottolineare il fatto che l'attuale giurisprudenza ha progressivamente affinato il concetto e la definizione di attività autonomamente organizzata. E da ultimo, con varie sentenze, tra cui quella del 30/03/2015, n° 5040, della Suprema Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - richiamata dal difensore della parte, non ha escluso che possa ravvisarsi il requisito dell'autonoma organizzazione con la presenza di un dipendente: soprattutto quando questo non accresce la capacità produttiva dell'imprenditore. E, a giudizio di questo Collegio, l'imprenditore non può ravvisarsi nella figura di un medico, neanche se questo svolge la propri attività in 3 studi diversi. In atti, non vengono a riscontrarsi altra e diversa documentazione a sostegno dell'assunto dell'Ufficio.

Rigettata quindi ogni altra contraria istanza o eccezione e ritenuto, di dover porre a carico della parte soccombente le spese relative al presente giudizio, la Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese a carico dell'Ufficio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente relatore
f. Cusi